



SETTORE

IMPONIBILE FISCALE

**IN GAZZETTA LE NUOVE
TABELLE ACI PER L'ANNO 2020**

RIFERIMENTI

- Agenzia delle Entrate, Comunicato pubblicato sul S.O. n. 47 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019

IN SINTESI

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Tali valori, validi per il 2020, devono essere utilizzati per effettuare la tassazione del reddito in natura derivante dall'assegnazione delle autovetture aziendali ai dipendenti.

Preme evidenziare che, alla luce di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito per gli autoveicoli a benzina, gasolio, benzina-GPL, benzina-metano, ibridi ed elettrici (in produzione e fuori produzione) gli importi validi

- fino al 30 giugno 2020 e
- dal 1° luglio 2020.

SERVIZI COLLEGATI



ilMondoPaghe
RIVISTA SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE

SO lavoro
SCHEDE OPERATIVE





Sul Supplemento Ordinario n. 47 alla **Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019**, è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente l'aggiornamento delle tabelle dei **costi chilometrici** di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per il **periodo d'imposta 2020**.

Le tabelle in esame, che saranno disponibili sul sito internet www.aci.it nella sezione Servizi/Servizi online/Fringe benefit, devono essere utilizzate per determinare il fringe benefit – da assoggettare a contributi e imposte – derivante dall'**uso promiscuo** (sia per lavoro che per fini personali) dell'auto aziendale da parte di **dipendenti e collaboratori** (inclusi gli amministratori).



A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, che ha ridefinito la disciplina relativa agli autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti (cfr. Aggiornamento AP n. [001/2020](#)), l'Agenzia delle Entrate ha fornito, a differenza dei precedenti periodi d'imposta, gli importi validi

- **fino al 30 giugno 2020,**
- **dal 1° luglio 2020.**

Infatti, come di seguito analizzato, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati

- fino al 30 giugno 2020 è confermata la tassazione nella misura del **30%** dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente;
- dal 1° luglio 2020 la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km **varia in base alla classe di inquinamento** del veicolo.

DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT

Fino al 30 giugno 2020

L'uso per fini privati dell'auto aziendale comporta, per il lavoratore o il collaboratore, un beneficio in natura che concorre alla formazione del suo reddito imponibile.

Tale beneficio, quantificato ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente:

- nella misura del **30%** dell'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle ACI,
- al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente o da questi corrisposto nello stesso periodo d'imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo.

In formula:

$$\text{costo chilometrico ACI} \times 15.000 \text{ chilometri} \times 30\%$$



Qualora il modello dato in uso promiscuo non sia ricompreso nell'elenco ACI, è necessario utilizzare il valore stabilito per il veicolo le cui caratteristiche sono più simili a quello utilizzato.

L'importo imponibile deve essere **rapportato al periodo dell'anno** durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato (indipendentemente dal suo effettivo utilizzo).

Esempio

Si ipotizzi che un'azienda abbia assegnato ad un dipendente, con un'apposita lettera sottoscritta il 30 dicembre 2019, una Renault Megane Sporter 1.5 BLUE DCI 115CV ad uso promiscuo per l'intero periodo d'imposta 2020 (1° gennaio - 31 dicembre 2020).

In base alle tabelle ACI in vigore dal 1° gennaio 2020, il costo chilometrico dell'auto in questione è di euro 0,4279.

Ai fini del calcolo del fringe benefit annuo, il sostituto d'imposta procede come segue:

$0,4279 \times 15.000 \text{ chilometri} \times 30\% = \text{euro } 1.925,55$

L'importo annuo così determinato concorre alla formazione del reddito imponibile sia previdenziale che fiscale del lavoratore. La sua imputazione deve essere effettuata pro quota mensilmente nella busta paga, considerando i giorni di calendario del mese.

Eventuale riaddebito a carico del lavoratore o collaboratore

Come sopra anticipato, quanto eventualmente trattenuto al dipendente o collaboratore nonché quanto corrisposto dallo stesso a fronte dell'utilizzo del veicolo aziendale per fini personali, deve essere computato al lordo dell'IVA, a storno del beneficio in natura da imputare.

Pertanto, nella suddetta ipotesi, la formula sopra indicata per la determinazione del fringe benefit in capo al contribuente viene così integrata:

(costo chilometrico ACI x 15.000 chilometri x 30%) – riaddebito dei costi (al lordo dell'IVA)

Qualora l'ammontare pagato dal dipendente o dal collaboratore nel corso del periodo d'imposta sia pari o superiore al benefit, quest'ultimo risulta pari a zero con la conseguenza che l'assegnazione ad uso promiscuo del veicolo non determina alcuna imponibilità né fiscale né previdenziale.

Servizi aggiuntivi e collaterali

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda fornire al dipendente servizi aggiuntivi e collaterali all'utilizzo del veicolo (ad esempio il garage, ecc.), gli stessi dovranno essere resi imponibili.

Dal 1° luglio 2020

Come sopra anticipato, la Legge di Bilancio 2020 ha così **reformulato**, dal 1° gennaio 2020 ed in relazione ai contratti di assegnazione stipulati **dal 1° luglio 2020**, la **lettera a)** dell'art. 51, comma 4, del TUIR:



"4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021".

(...)

In base a tale disposizione, in relazione ai contratti stipulati **dal 1° luglio 2020**, per gli autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit deve essere quantificato,

- al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente e ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 Km,
- in funzione delle **emissioni** di anidride carbonica del veicolo.

Più precisamente, la percentuale del 30% (prevista dalla disciplina in essere fino al 31 dicembre 2019, che resta ferma per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020), deve essere sostituita dal:

- **25%** per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
- **30%** per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- **40%** per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020, **elevata al 50%** dall'anno 2021;
- **50%** per i veicoli con **emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l'anno 2020, elevata al 60%** a decorrere **dall'anno 2021**.

■